



Delibera della Giunta Regionale n. 638 del 29/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

**PROGRAMMAZIONE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2020 ED INDIRIZZI
PER I PIANI DI ZONA II ANNUALITA' DEL IV PIANO SOCIALE REGIONALE 2019 - 2021.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è la fonte nazionale di finanziamento specifico degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, così come previsto dalla legge quadro di riforma del settore [n. 328/2000](#), in particolare, il Fondo va a finanziare un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi e interventi alla persona rivolti all'inclusione sociale e all'innalzamento del livello di qualità della vita;
- b) l'articolo 6 della legge 328/00 affida ai comuni associati le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali nelle forme previste dal testo unico degli enti locali e l'articolo 19 affida ad essi la definizione e realizzazione del piano sociale di zona;
- c) con Decreto interministeriale del 26 novembre 2018 è stato adottato il Piano Sociale Nazionale 2018 - 2020, in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 147 del 2017 commi 6 e 7, che rappresenta lo strumento programmatico triennale con eventuale aggiornamento annuale, a cui far riferimento per l'utilizzo del Fondo Nazionale per le politiche sociali al fine di promuovere lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;
- d) con il D.M. del 18 maggio 2018 è stato approvato il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, nell'ambito del quale sono stati definiti anche target di carattere generale e trasversale a tutte le aree di utenza – in particolare, con riferimento al servizio sociale professionale relativamente al raggiungimento del target di un assistente sociale ogni 5000 abitanti ed ai punti per l'accesso da individuare presso il segretariato sociale; il perseguimento di tali obiettivi è finalizzato a garantire una infrastruttura di base e il perseguimento, nei limiti delle risorse disponibili, dei primi diritti sociali intesi come livello essenziale delle prestazioni: il diritto all'accesso al sistema e alla presa in carico del bisogno rappresentato.
- e) con Decreto del Ministero Politiche del lavoro e politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, del 19 novembre 2020 è stato ripartito alle Regioni il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2020;
- f) l'art. 1 del suddetto Decreto conferma la validità del Piano Sociale Nazionale 2018 – 2020, di cui al Decreto interministeriale del 26/11/2018, ed in ragione della situazione determinata dall'emergenza coronavirus al fine di rafforzare la coesione sociale e la resilienza al comma 2 integra tra il novero delle azioni previste dal Piano il rafforzamento di "presidi di welfare di prossimità", intesi come presidi multiservizi dove operano equipe multidisciplinari di incontro, orientamento e intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari, nonché il rafforzamento degli strumenti atti ad assicurare alle persone di minore età in condizione di grave disagio economico escluse o ai margini delle reti educative e di welfare, una presa in carico che definisca un piano educativo di sostegno personalizzato;
- g) sempre all'art. 1 del Decreto Interministeriale del 19/11/2020 al comma 3 viene stabilito che la quota minima del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza sia incrementata dal 40% al 50% al fine di consentire il perseguimento delle azioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
- h) le Regioni, ai sensi dell'art. 3 del DM 19/11/2020, sviluppano, e comunicano al Ministero entro 60 giorni dall'emanazione del medesimo DM, la propria programmazione in coerenza con il Piano Sociale Nazionale come integrato dallo stesso DM, e stabiliscono le destinazioni delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali annualità 2020, comunicando al Ministero del Lavoro e politiche sociali la ripartizione delle risorse tra macroattività e aree, come rappresentato attraverso la tabella di cui all'Allegato B al suddetto Decreto Ministeriale, nonché le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nel programma di intervento denominato P.I.P.P.I., a favore di bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità;
- i) l'art. 4 del medesimo Decreto Interministeriale stabilisce, per il sostegno al programma P.I.P.P.I., le modalità attuative da porre in essere inclusa la quota minima da destinare a livello regionale e il numero minimo degli ambiti coinvolti, definiti nell'allegato E allo stesso Decreto;

PREMESSO altresì che

- a) con la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 e ss.mm.ii. recante “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” è stata dettata in Campania la disciplina per la programmazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi in materia di assistenza alle persone e alle famiglie;
- b) con D.G.R. n. 897 del 28/12/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07 e ss.mm.ii., e in coerenza con il Piano Sociale Nazionale, il Piano Sociale Regionale 2019 – 2021 che definisce i principi e gli obiettivi per la realizzazione del sistema di interventi e servizi da parte degli Ambiti territoriali per il suddetto triennio, indicando tra gli obiettivi di sistema da perseguire una maggiore organicità tra gli interventi derivanti dalle diverse linee di finanziamento a livello nazionale e regionale (Parte II: gli assi strategici per il triennio 2019-2021);
- c) nel Piano Sociale regionale la programmazione avviene a livello di macroattività e obiettivi di servizio, intesi come standard da garantire, e individua Azioni strategiche (Parte III), anche in coerenza con la D.Lgs. n. 147/2017 che individua alcuni servizi come veri Livelli Essenziali delle Prestazioni, in particolare i servizi del Welfare d’accesso e i servizi per la presa in carico personalizzata e integrata nelle diverse aree di intervento (segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale), nonché i servizi di sostegno socio-educativo domiciliare e territoriale all’infanzia e alla genitorialità, anche nei contesti di vita, come la scuola; Ciò in linea con le disposizioni contenute rispettivamente nei richiamati Decreti Ministeriali del 18 maggio 2018 e del 26 novembre 2018;
- d) il Piano Sociale Regionale affida la scelta della forma associativa per l’espletamento dei servizi sociali, tra quelle previste dal TUEL 267/00, al Coordinamento istituzionale di Ambito, e prevede premialità economiche a favore degli Ambiti che costituiscono forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30;

PRESO ATTO che

- a) la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, cd “Dopo di Noi”;
- b) con Decreto Direttore Generale n. 134/2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato le Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, e che con il D.P.C.M. del 21/11/2019, che adotta il "Piano Nazionale per la Non Autosufficienza" per il triennio 2019 – 2021” all’art. 4 destina risorse ad azioni volte all’implementazione delle “Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente” a valere sulla quota del Fondo per le non Autosufficienze trasferita a ciascuna regione;
- c) la Delibera di Giunta Regionale 25 novembre 2020, n. 529 aggiorna e integra la Programmazione del Fondo non autosufficienza, prevedendo, fra l’altro, risorse a sostegno del programma “Vita Indipendente”;
- d) la Legge regionale 15 luglio 2020, n. 26 adotta “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”, finalizzando risorse del bilancio regionale a valere sulla Missione 12 programma 7 per la realizzazione delle attività necessarie;
- e) Con le DGRC n. 46 del 06/02/2019, DGRC n. 386 del 06/08/2019 e DGRC n. 457 del 07/09/2020, sono stati programmate le risorse di cui alle Intese 110/CU/2018, 30/CU/2019 e 41/CU/2020 prevedendo la realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento della rete regionale dei servizi per le famiglie mediante interventi di sostegno alla genitorialità presso i Centri per la famiglia;
- f) Il Piano Sociale Regionale nell’area di intervento per persone anziane dà risalto alle diverse forme di assistenza domiciliare nonché alle azioni per la promozione dell’invecchiamento attivo, anche in raccordo con il sistema sanitario;

TENUTO CONTO che

- a) le politiche per la disabilità e la non autosufficienza, e per la lotta alla povertà, trovano fonti di finanziamento dedicate, il Fondo per le non autosufficienze e quello per il «Dopo di noi», da un lato, e il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, dall’altro, mentre per le politiche

- per l'infanzia e l'adolescenza il relativo Fondo nazionale di cui alla legge n. 285 del 1997 è confluito nel Fondo per le politiche sociali, in linea con le previsioni del PSR;
- b) lo strumento individuato dalla L.R. n. 11/07 e ss.mm.ii. per il finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali è il Fondo sociale regionale che rappresenta fondamentale strumento finanziario per l'attuazione e lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale del sistema, insieme e in maniera coordinata con le altre fonti di finanziamento statali, regionali, e di derivazione comunitaria;
 - c) al finanziamento del sistema integrato contribuiscono, inoltre, i Comuni e le Province con risorse proprie;
 - d) i comuni, associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 11/2007 e s.m.i., istituiscono il Fondo Unico di Ambito (FUA) in cui confluiscono tutte le risorse del suddetto Fondo sociale regionale, le risorse derivanti dalla compartecipazione delle autonomie locali, eventuali fondi europei e le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato destinate al finanziamento del sistema integrato locale per la realizzazione dei servizi programmati nel Piano di Zona;
 - e) la Regione finanzia con risorse proprie il sistema integrato di interventi e servizi dei Piani di Zona attraverso il Fondo Regionale, che per l'annualità 2020 ammonta ad euro **10.192.145,10**;

CONSIDERATO che

- a) per la programmazione e la realizzazione degli interventi e dei servizi previsti nella seconda annualità dei Piani di Zona triennali - anno 2020 le risorse nazionali assegnate alla Regione Campania, secondo l'art. 2 tabella 2 del citato DM del 19/11/2020, ammontano ad euro **38.761.184,59** ;
- a) Il Decreto Interministeriale di riparto del FNPS per l'annualità 2020 stabilisce che le Regioni predispongano un atto di programmazione relativamente alle risorse loro destinate, che saranno oggetto di pianificazione da parte degli Ambiti territoriali, sulla base delle macroattività indicate dallo stesso Ministero secondo la tabella di cui all'Allegato B del suddetto atto;
- b) nelle sopra citata suddivisione tra macroattività indicate dal Ministero nell'allegato B al decreto di riparto del FNPS 2020 il funzionamento dell'Ufficio di Piano rientra solo marginalmente, quest'ultimo viene programmato a valere esclusivamente sulle risorse del Fondo Regionale 2020 o su quelle relative alla compartecipazione dei Comuni, sempre nel limite complessivo del 20% del Fondo Unico di Ambito;
- c) relativamente alle misure per il programma P.I.P.P.I il DM del 19/11/2020 di programmazione e riparto del FNPS prevede, all'Allegato E, per la Regione Campania il coinvolgimento di 6 Ambiti, in possesso dei requisiti e le modalità attuative del programma;
- d) il suddetto Decreto Interministeriale di riparto, inoltre all'art. 3, comma 2bis, prevede che le Regioni possano destinare, rispetto alle risorse assegnate, una quota non superiore all'1% in via sperimentale per l'annualità 2020 per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica;

CONSIDERATO pertanto che

- a) è necessario procedere alla programmazione delle risorse afferenti al FNPS, che rappresentano insieme al Fondo regionale ed alla quota di compartecipazione dei Comuni, le principali fonti di finanziamento per la programmazione da parte degli Ambiti Territoriali del sistema integrato di interventi e servizi, nonché adottare indirizzi per la definizione dei Piani di Zona per la II annualità del PSR 2019 – 2021 di cui alla D.G.R. n. 897/2018;
- b) è opportuno formulare gli indirizzi di programmazione al fine di rendere la stessa conforme ai criteri dettati dalle disposizioni nazionali e regionali richiamate in premessa;

RITENUTO

- a) di dover programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2020 pari complessivamente ad euro 38.761.184,59:
 - o stabilendo che la somma pari ad euro 37.998.572,75 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona

triennali - Il annualità del PSR 2019-2021, con vincolo di destinazione di almeno il 50% delle risorse assegnate a ciascun Ambito a interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare evidenza ad obiettivi di rafforzamento dei servizi di sostegno alla genitorialità ed educativa territoriale e domiciliare;

- o stanziando la somma di euro 375.000,00 per l'implementazione del programma PIPPI per l'anno 2020, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti interessati, fino a un massimo di sei e con una quota minima per ciascun di essi di € 62.500, selezionati nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione;
- o destinando l'1% delle risorse assegnate con Decreto Interministeriale del 19/11/2020 pari ad euro 387.611,84 per il rafforzamento del monitoraggio dei servizi programmati e offerti dagli Ambiti territoriali;

b) di dover stabilire che la predetta somma pari ad euro 37.998.572,75 venga ripartita in favore degli Ambiti territoriali e/o dei Consorzi, laddove esistenti, per euro 37.098.572,75 secondo i criteri dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e del 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021, e per euro 900.000,00 da destinare alla premialità per l'annualità 2020;

c) di dover precisare che la quota premiale di cui al punto che precede sia assegnata in parti uguali in favore degli Ambiti che hanno costituito forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30, che abbiano formalizzato i relativi atti entro il 31 dicembre 2020, i cui organi siano insediati al 31/03/2021 e che alla stessa data abbiano adottato il Piano di Zona ed il Piano Attuativo Locale relativo all'annualità 2019 conforme alle disposizioni regionali, e che abbiano previsto nel Piano di Zona 2020 le azioni a supporto dei presidi di welfare di prossimità, nonché di azioni di presa in carico personalizzata dei minori ai margini delle reti educative e di welfare;

d) di dover confermare, quanto alle risorse regionali pari ad euro **10.192.145,10** il riparto in favore degli Ambiti territoriali secondo i criteri indicati nel IV Piano Sociale Regionale, dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in attuazione dei quali sono stati disposti dai competenti uffici i relativi atti contabili nei termini stabiliti dal Bilancio regionale;

e) di dover formulare indirizzo affinché la programmazione dei Piani di Zona per l'annualità 2020, al fine di perseguire priorità e obiettivi indicati dal Piano Sociale Nazionale 2018-2020 e dal Piano Sociale regionale 2019-2021, sia conclusa entro il primo trimestre 2021 allo scopo di recuperare il ritardo di attuazione del sistema integrato territoriale dei servizi sociali, nonché di fornire una cornice programmatoria senza soluzione di continuità con quella già in corso per il 2019;

f) di dover stabilire che i Piani di Zona per l'annualità 2020, la cui copertura è assicurata anche dalle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale, Missione 12 programma 7 del Bilancio di previsione a.f. 2020 e dalle risorse proprie del FUA, riservino la quota massima del 20% delle risorse complessive del FUA per il funzionamento degli Uffici di Piano a valere sulle suddette risorse, nonché comprendano le azioni programmate relativamente a tutte le aree tematiche e macro livelli di cui al Piano Sociale Nazionale e Regionale, anche se a valere su fonti finanziarie ulteriori rispetto a quelle di cui al presente provvedimento, ivi incluse le azioni e gli interventi per le disabilità, di contrasto alle povertà in quota servizi, per le famiglie a valere sui cd Fondi Intese e, per gli Ambiti sociali territoriali con Comuni costieri, le azioni di cui alla L.R. n. 26 del 15/7/2020 per favorire l'accesso delle persone disabili alle aree balneabili;

g) di dover stabilire, infine, che alla luce delle novità introdotte dal DM del 19/11/2020 e degli obiettivi prioritari dallo stesso individuati, che i medesimi piani di zona evidenzino il rafforzamento, in particolare, dei Punti di Accesso al Sistema dei servizi, e al Servizio Sociale professionale, trasversali a tutte le aree di bisogno, in particolare modo per la presa in carico integrata e personalizzata richiesta nelle aree di intervento dell'infanzia e adolescenza e disabilità, nonché delle misure per il sostegno e l'inclusione sociale per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare i servizi di Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, Sostegno socio-educativo scolastico, di Supporto alle famiglie e reti familiari (tra cui i Centri per le famiglie), e degli interventi per la domiciliarità;

h) di dover dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di procedere all'elaborazione di indicazioni attuative degli indirizzi sopra definiti nonché all'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti attuativi del presente atto, compresi quelli di natura contabile, subordinando la conformità dei piani alla indicazione nei detti documenti di programmazione delle azioni di rafforzamento e incremento dei servizi afferenti alle attività e agli obiettivi sopra indicati;

VISTI

- a) tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
- b) la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania;
- c) la D.G.R. n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

1. di programmare le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2020 pari complessivamente ad euro 38.761.184,59:
 - o stabilendo che la somma pari ad euro 37.998.572,75 sia finalizzata alla programmazione e alla realizzazione degli interventi e dei servizi dei Piani di Zona triennali - Il annualità del PSR 2019-2021, con vincolo di destinazione di almeno il 50% delle risorse assegnate a ciascun Ambito a interventi e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare evidenza ad obiettivi di rafforzamento dei servizi di sostegno alla genitorialità ed educativa territoriale e domiciliare;
 - o stanziando la somma di euro 375.000,00 per l'implementazione del programma PIPPI per l'anno 2020, attraverso il coinvolgimento degli Ambiti interessati, fino a un massimo di sei e con una quota minima per ciascun di essi di € 62.500, selezionati nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione;
 - o destinando l'1% delle risorse assegnate con Decreto Interministeriale del 19/11/2020 pari ad euro 387.611,84 per il rafforzamento del monitoraggio dei servizi programmati e offerti dagli Ambiti territoriali;
2. di stabilire che la predetta somma pari ad euro 37.998.572,75 venga ripartita in favore degli Ambiti territoriali e/o dei Consorzi, laddove esistenti, per euro 37.098.572,75 secondo i criteri dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e del 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in linea con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale relativamente al triennio 2019- 2021, e per euro 900.000,00 da destinare alla premialità per l'annualità 2020;
3. di precisare che la quota premiale di cui al punto che precede sia assegnata in parti uguali in favore degli Ambiti che hanno costituito forme associative e/o di gestione diverse dalla Convenzione ex art. 30, che abbiano formalizzato i relativi atti entro il 31 dicembre 2020, i cui organi siano insediati al 31/03/2021 e che alla stessa data abbiano adottato il Piano di Zona ed il Piano Attuativo Locale relativo all'annualità 2019 conforme alle disposizioni regionali, e che abbiano previsto nel Piano di Zona 2020 le azioni a supporto dei presidi di welfare di prossimità, nonché di azioni di presa in carico personalizzata dei minori ai margini delle reti educative e di welfare;
4. di confermare, quanto alle risorse regionali pari ad euro **10.192.145,10** il riparto in favore degli Ambiti territoriali secondo i criteri indicati nel IV Piano Sociale Regionale, dell'85% per popolazione residente nell'Ambito e 15% per estensione territoriale dell'Ambito, in attuazione dei quali sono stati disposti dai competenti uffici i relativi atti contabili nei termini stabiliti dal Bilancio regionale;
5. di formulare indirizzo affinché la programmazione dei Piani di Zona per l'annualità 2020, al fine di perseguire priorità e obiettivi indicati dal Piano Sociale Nazionale 2018-2020 e dal Piano Sociale regionale 2019-2021, sia conclusa entro il primo trimestre 2021 allo scopo di recuperare il ritardo di attuazione del sistema integrato territoriale dei servizi sociali, nonché di fornire una cornice programmatoria che sia offerta senza soluzione di continuità con quella già in corso per il 2019;

6. di stabilire che i Piani di Zona per l'annualità 2020, la cui copertura è assicurata anche dalle risorse di cui al Fondo Sociale Regionale, Missione 12 programma 7 del Bilancio di previsione a.f. 2020 e dalle risorse proprie del FUA, riservino la quota massima del 20% delle risorse complessive del FUA per il funzionamento degli Uffici di Piano a valere sulle suddette risorse, nonché comprendano le azioni programmate relativamente a tutte le aree tematiche e macro livelli di cui al Piano Sociale Nazionale e Regionale, anche se a valere su fonti finanziarie ulteriori rispetto a quelle di cui al presente provvedimento, ivi incluse le azioni e gli interventi per le disabilità, di contrasto alle povertà in quota servizi, per le famiglie a valere sui cd Fondi Intese e, per gli Ambiti sociali territoriali con Comuni costieri, le azioni di cui alla L.R. n. 26 del 15/7/2020 per favorire l'accesso delle persone disabili alle aree balneabili;

7. di stabilire, infine, che alla luce delle novità introdotte dal DM del 19/11/2020 e degli obiettivi prioritari dallo stesso individuati, che i medesimi piani di zona evidenzino il rafforzamento, in particolare, dei Punti di Accesso al Sistema dei servizi, e al Servizio Sociale professionale, trasversali a tutte le aree di bisogno, in particolare modo per la presa in carico integrata e personalizzata richiesta nelle aree di intervento dell'infanzia e adolescenza e disabilità, nonché delle misure per il sostegno e l'inclusione sociale per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare i servizi di Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare, Sostegno socio-educativo scolastico, di Supporto alle famiglie e reti familiari (tra cui i Centri per le famiglie), e degli interventi per la domiciliarità;

8. di dare mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di procedere all'elaborazione di indicazioni attuative degli indirizzi sopra definiti nonché all'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti attuativi del presente atto, compresi quelli di natura contabile, subordinando la conformità dei piani alla indicazione nei detti documenti di programmazione delle azioni di rafforzamento e incremento dei servizi afferenti alle attività e agli obiettivi dianzi indicati;

9. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore all'Istruzione e alle Politiche Sociali, all'Assessore al Bilancio, alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, al BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione.